



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF006

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	FATTURE ELETTRONICHE E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
RIFERIMENTI	DPR 642/1972; DPR 633/1972; DD.MM. 28/12/2018 E 17/06/2014; COMUN. MEF N. 224/2018
CIRCOLARE DEL	14/01/2019

Sintesi: il D.M. 28/12/2018, pubblicato in G.U. n. 5 del 07/01/2019, ha individuato nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il contenuto del decreto in questione è stato anticipato in sintesi dal Comunicato n. 224 del 28/12/2018 dello stesso MEF.

L'applicazione dell'imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:

- ✓ **principio generale:** di "alternatività" rispetto all'Iva;
- ✓ **esenzioni:** sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- ✓ **importo:** la quota non rilevante ai fini Iva deve essere superiore ad € 77,47.

Le **modalità di assolvimento** del tributo variano in relazione al **tipo di fattura** che può essere in formato **cartaceo o elettronica**, quest'ultima diventata obbligatoria, con alcune eccezioni (per esempio i contribuenti forfetari), dal 01/01/2019.



ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

- **Fattura cartacea:** può essere assolta o tramite l'apposizione del contrassegno telematico o in forma virtuale soggetta all'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
- **Fattura elettronica:** va assolta virtualmente secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. 17/06/2014.

Le seguenti disposizioni del **DPR 642/1972** determinano l'ambito **applicativo del bollo sulle fatture**:

- ➔ **art. 6 della Tabella** che specifica, in applicazione del **principio dell'alternatività con l'Iva**, gli atti, documenti e registri esenti in maniera assoluta dall'imposta di bollo.



Nota: l'**esenzione** dal tributo sui predetti documenti, sui quali non risulta evidenziata l'Iva, è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

- gli stessi contengano **l'indicazione** che trattasi di documenti emessi
- in relazione al **pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva**.

Pertanto, **sono esenti dall'imposta di bollo**, ad esempio, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, ecc., a **condizione che i documenti**:

- riguardino il **pagamento di importi** relativi a **cessioni e prestazioni assoggettate ad Iva**;
- **riportino l'Iva** concernente le operazioni alle quali i **documenti si riferiscono**.



Nota: l'**esenzione** riguarda soltanto i documenti che scontano l'Iva ovvero quelli per i quali **sia effettivamente dovuto il tributo** (CM 1/1984).

- ➔ **art. 13 della Tariffa** che prevede l'applicazione del tributo fisso **dell'importo di € 2,00** per i **documenti** di seguito indicati:

- **fatture, note, conti e simili, documenti**, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
- **ricevute e quietanze rilasciate dal creditore**, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

FATTURA CARTACEA

L'imposta di bollo sulle fatture cartacee viene assolta:

- con l'apposizione sul documento del **contrassegno autoadesivo**
- rilasciato esclusivamente con modalità telematiche da parte di intermediari appositamente convenzionati con l'Agenzia delle entrate (**DPR 642/1972, art. 3**).

In alternativa, l'imposta può essere assolta in maniera virtuale osservando le disposizioni recate dagli **artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972**.



Nota l'art. 15 del DPR 642/1972 stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti (C.M. 16/2015).

FATTURA ELETTRONICA

La disciplina che regola l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

- ➔ è contenuta **nell'art. 6 del DM 17/06/2014**
- ➔ ed esula dalle ipotesi di assolvimento "in modo virtuale" dell'imposta (CM 16/2015).

Infatti, come evidenziato dalla **CM 16/2015**:

- a differenza della **disciplina** relativa all'imposta di **bollo assolta in modo virtuale** prevista dagli **artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972**,
- per le fattispecie regolamentate dal **D.M. 17/06/2014** l'assolvimento del tributo:
 - **non richiede la preventiva autorizzazione e gli altri adempimenti** previsti dai citati artt. 15 e 15-bis,
 - ma il **solo versamento dell'imposta**:
 - ✓ effettuato utilizzando il Mod. F24 telematico
 - ✓ in **un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

FAQ DELL'AGENZIA SULL'IMPOSTA DI BOLLO

QUESITO	La modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: <ul style="list-style-type: none">▪ è solo quella stabilita dall'art. 6 del D.M. 17/06/2014▪ oppure è possibile continuare ad assolvere la stessa ancora in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972 ?
SOLUZIONE	L'Agenzia, oltre ad evidenziare in via preliminare che per l'assolvimento dell'imposta di bollo occorre valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta, ha chiarito che: <ul style="list-style-type: none">▪ l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche▪ si assolve esclusivamente con la modalità di cui al citato art. 6 (unica soluzione con F24). I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche:<ul style="list-style-type: none">▪ possono rinunciare all'autorizzazione▪ nelle modalità previste dall'art. 15, co. 10, del citato DPR 642/197.

Il **D.M. 28/12/2018** ha previsto, **tramite alcune modifiche apportate al co. 2 del citato art. 6**,

- **nuove modalità** per il **pagamento** dell'imposta di **bollo** sulla fattura elettronica
- al fine di **facilitare l'adempimento da parte dei contribuenti**.



Nota: resta fermo che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997, con modalità esclusivamente telematica (art. 6, co. 1, D.M. 17/06/2014).

D.M. 17/06/2014	CONTENUTO
art. 6, co. 2 (ANTE MODIFICA)	<ul style="list-style-type: none"> Il pagamento dell'imposta relativa alle <u>fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati</u> durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto (tale secondo periodo non ha subito modifiche).
art. 6, co. 2 (POST MODIFICA)	<ul style="list-style-type: none"> Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SDI di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della L. 244/2007, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Mod. F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.



EFFICACIA: le disposizioni previste dal citato D.M. 28/12/2018 si applicano alle **fatture elettroniche emesse dal 1/01/2019**.

ANALISI DELLE NOVITA'

TERMINE DI PAGAMENTO

Dalla nuova formulazione del co. 2 sopra riportato emerge che:

- il **termine di pagamento** dell'imposta di **bollo** in un'unica soluzione **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**,
- permane** solo per gli **atti, documenti e registri emessi/utilizzati** durante l'anno.

Il **pagamento dell'imposta di bollo** relativo alle **fatture elettroniche emesse** non richiede più l'osservanza del **predetto termine** in quanto, in base al nuovo dettato normativo, viene **previsto che**:

- per le **fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare**
- il pagamento **è effettuato entro il giorno 20 del 1° mese successivo**.

Esempio

Per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, in considerazione dei nuovi termini, il pagamento dell'imposta di bollo va effettuato entro il 20/04/2019. Tale ultimo termine slitta al 23/04 in quanto il 20 cade di sabato e il 22 è festivo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per **assolvere al pagamento**, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite il SDI:

- riporta**, all'interno dell'**area riservata** del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia,
- l'informazione** relativa all'**ammontare dell'imposta dovuta**.

Il **pagamento** può essere effettuato con le seguenti **modalità**:

- con addebito sul c/c bancario o postale**,
 - utilizzando l'apposito servizio
 - presente nella propria area riservata del sito dell'Agenzia
- con **utilizzo del Mod. 24 predisposto** dalla stessa Agenzia.

ANNOTAZIONE IN FATTURA

Resta confermato che le **fatture elettroniche** per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica **annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto** (art. 6, co. 2, ultimo periodo, D.M. 17/06/2014).

ASPETTI PRATICI

La sezione **"Altri dati"**, che integra le informazioni presenti in fattura, **accoglie i dati relativi all'imposta di bollo**.

Dati della fattura

Cliccando sulla voce **"Dati bollo"**, compare la seguente schermata:

INFORMAZIONI	CONTENUTO
BOLLO VIRTUALE	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6). La tendina della casella riporta la voce "SI"
IMPORTO BOLLO	Il campo contiene un numero composto da un intero e da 2 decimali. I decimali devono essere sempre indicati e separati dall'intero con il carattere virgola (es.: 450,00)